



Maddalena Marchiol
NOTAIO

N. 2328 Rep.

N. 1584 Fasc.

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il due aprile duemilaventidue

02/04/2022

in Portogruaro (VE), nel mio studio in Corso Martiri della Libertà n. 63,

avanti a me avv. MADDALENA MARCHIOL, notaio in Portogruaro, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, sono comparsi:

- **SINGH BALJINDER**, nato a Manakrai Jalandhar, India (EE), il 5 marzo 1978, residente a Casalmaggiore (CR), via Don Paolo Marcheselli n. 24, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: SNG BJN 78C05 Z222Z, cittadino indiano munito del permesso di soggiorno (soggiornante di lungo periodo - UE) n. I14528672 rilasciato dalla Questura di Cremona in data 11 marzo 2019;
- **SINGH HARWINDER**, nato a Tajowal, India (EE), il 25 luglio 1990, residente a Novellara (RE), via A. Ponchielli n. 11, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: SNG HWN 90L25 Z222D, cittadino italiano;
- **SINGH HARWINDER**, nato a Dhulla, India (EE), il 13 dicembre 1995, residente a Cornedo Vicentino (VI), via Monte Grappa n. 4, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: SNG HWN 95T13 Z222L, cittadino italiano;
- **IQBAL SINGH**, nato a Lambra, India (EE), il 2 aprile 1963, residente a Novellara (RE), via Nova n. 3, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: QBL SGH 63D02 Z222O, cittadino italiano;
- **SINGH KULWINDER**, nato a Kotli Jand, India (EE), l'8 luglio 1961, residente a Roncà (VR), via Zamboni n. 36, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: SNG KWN 61L08 Z222F, cittadino italiano;
- **SINGH RAGHWINDER**, nato a Jandiala, India (EE), il 15 maggio 1969, residente a Narni (TR), via della Pace n. 1, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: SNG RHW 69E15 Z222Y, cittadino italiano;
- **SINGH SATNAM**, nato a Issewal Ludhiana, India (EE), il 26 gennaio 1973, residente a Novellara (RE), via I Maggio n. 3, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: SNG SNM 73A26 Z222J, cittadino italiano;
- **SINGH DAVINDER**, nato a Badla, India (EE), il 10 giugno 1979, residente a Leno (BS), via G. Matteotti n. 81, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: SNG DND 79H10 Z222S, cittadino italiano;
- **BAJWA SATWINDER SINGH**, nato a Dhoulran, India (EE), il 20 aprile 1964, residente a Pasiano di Pordenone (PN), Via Cornizzai n. 50, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: BJW SWN 64D20 Z222U, cittadino italiano;
- **SINGH AMANDIP KAUR**, nata a Narni (TR) il 13 febbraio 1996,

REGISTRATO A
VENEZIA
il 04/04/2022
al n. 8409 serie 1T
Euro 200,00

residente a Narni (TR), Via della Pace n. 1, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: SNG MDP 96B53 F844U, cittadina italiana;

- **BAJWA ANILJIT KAUR**, nata a Pordenone (PN) l'8 luglio 1994, residente a Prata di Pordenone (PN), via Umberto Saba n. 29/A, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: BJW NJT 94L48 G888G, cittadina italiana.

Dell'identità personale dei componenti io notaio sono certo.

Art. 1) E' costituita fra i signori SINGH BALJINDER, SINGH AMANDIP KAUR, BAJWA ANILJIT KAUR, SINGH HARWINDER nato il 25 luglio 1990, SINGH HARWINDER nato il 13 dicembre 1995, IQBAL SINGH, SINGH KULWINDER, SINGH RAGHWINDER, SINGH SATNAM, SINGH DAVINDER e BAJWA SATWINDER SINGH un'associazione denominata:

"UNIONE SIKH ITALIA - USI".

Art. 2) L'associazione ha sede a Novellara (RE), Via Amerigo Vespucci n. 37.

Art. 3) L'associazione, con essenziale fine di religione, culto, istruzione, assistenza e beneficenza e senza finalità lucrative e politiche, si propone di promuovere e organizzare il culto sikh, la conoscenza e la pratica dei suoi insegnamenti, riunire, assistere e rappresentare i diversi gruppi sikh italiani aderenti, contribuire alla diffusione degli insegnamenti e delle pratiche sikh, con azioni di sostegno, incoraggiamento e coordinamento delle iniziative dei diversi gruppi nella comune appartenenza al popolo dei credenti sikh, sviluppare la collaborazione fra i gruppi sikh sul territorio italiano, favorire il dialogo con altre comunità religiose sul territorio italiano, favorire lo svolgimento di attività sociali, coltivare i rapporti con le associazioni sikh europee e mondiali, gestire o promuovere attività didattiche sulla religione sikh.

Art. 4) L'associazione è regolata dalle norme contenute nello Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 5) L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 6) Il numero degli associati è illimitato. Tutti gli associati sono tenuti a corrispondere le quote associative con le modalità e nella misura stabilite dall'Assemblea, come stabilito nello Statuto.

Art. 7) Il patrimonio dell'associazione è costituito dalla partecipazione alle quote di entrate fiscali eventualmente assegnate dallo Stato, dai contributi versati annualmente dagli associati, da donazioni, lasciti e altre elargizioni anche di terzi, purché utili per realizzare in piena autonomia i programmi dell'associazione.

Art. 8) Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9) L'associazione persegue i propri scopi con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale potrà compiere tutti gli atti e le operazioni negoziali di qualsiasi natura ritenute necessarie ed utili, in conformità allo Statuto.

Per i primi sei mesi viene nominato il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

- BAJWA SATWINDER SINGH;
- SINGH KULWINDER;
- IQBAL SINGH;
- SINGH BALJINDER;
- SINGH AMANDIP KAUR;
- SINGH SATNAM;
- SINGH DAVINDER;

i quali, presenti, accettano.

Art. 10) Per quant'altro non previsto dal presente atto e nell'allegato Statuto viene fatto espresso riferimento alle norme di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e a tutte le norme in materia di Enti religiosi e di culto.

Art. 11) I componenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su due fogli per tre pagine fin qui, viene da me notaio letto ai componenti, che lo approvano e confermano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore undici e quaranta (11:40).

FIRMATO:

SINGH BALJINDER

SINGH HARWINDER

SINGH HARWINDER

IQBAL SINGH

SINGH KULWINDER

SINGH RAGHWINDER

SINGH SATNAM

SINGH DAVINDER

BAJWA SATWINDER SINGH

SINGH AMANDIP KAUR

BAJWA ANILJIT KAUR

MADDALENA MARCHIOL (Impronta del Sigillo)



Maddalena Marchiol
NOTAIO

Allegato sub. A) al rep.n. 2328/1584

STATUTO DELL'UNIONE SIKH ITALIA - USI

Preambolo

Il Sikhismo è una religione monoteista i cui insegnamenti divini sono manifestati nel Sri Guri Granth Sahib Ji, il libro sacro che raccoglie scritti di santi guru, epoche e regioni differenti, la cui versione odierna è adottata da tutti i credenti che lo considerano una via di perfezionamento individuale e collettivo e ne seguono gli insegnamenti. Lo Sri Guri Granth Sahib Ji è considerato un Guru vivente che si aggiunge agli altri dieci maestri venerati come messaggeri di Dio:

- 1) Sri Guru Nanak Dev Ji (1469 - 1539)
- 2) Sri Guru Angad Dev Ji (1504 - 1552)
- 3) Sri Guru Amar Das Ji (1479 - 1574)
- 4) Sri Guru Ram Das Ji (1534 - 1581)
- 5) Sri Guru Arjan Dev Ji (1563 - 1606)
- 6) Sri Guru Har Gobind Ji (1595 - 1644)
- 7) Sri Guru Har Rai Ji (1630 - 1661)
- 8) Sri Guru Har Krishan Ji (1656 - 1664)
- 9) Sri Guru Tegh Bahadur Ji (1621 - 1675)
- 10) Sri Guru Gobind Singh Ji (1666 - 1708)

La comunità mondiale dei credenti Sikh è la Khalsa, fondata il 30 marzo 1699 del decimo Guru Gobind Singh Ji, con lo scopo di rafforzare le fondamenta dottrinali della religione Sikh.

Secondo i suoi insegnamenti, al fine di sancire la propria sottomissione a Dio, il credente - sia uomo che donna - quando ritiene di aver raggiunto un'adeguata maturità spirituale esegue il rito di ingresso formale nella comunità ("Amrit Sanchar").

Fin dalla nascita, la desinenza "Singh" (leone) per gli uomini e il nominativo "Kaur" (principessa) per le donne indica l'appartenenza al popolo sikh.

Ogni credente che abbia compiuto il rito di ingresso assume determinati doveri validi per tutti, senza distinzioni di sesso o di condizione sociale, riassumibili nei cinque simboli di appartenenza (i "5 K"):

- "kes", simbolo della perfezione della creazione divina. I capelli non tagliati sono coperti da un turbante o, per i ragazzi, da un "patka". Anche le donne devono coprire il capo e possono scegliere di indossare un turbante o un velo;
- "kangha", un pettine simbolo della cura e della pulizia personale;
- "kara", un bracciale simbolo della responsabilità e della fedeltà a Dio;
- "kachehra", un indumento intimo simbolo di dignità e modestia;
- "kirpan", la replica inoffensiva e coerente con le disposizioni italiane di un oggetto rituale, simulacro di

pugnale e simbolo di rispetto e integrità morale, con dimensioni atte a renderlo non idoneo a recare offesa alla persona.

Il credente che decida liberamente di assumere i doveri derivanti dall'appartenenza al popolo dei fedeli sikh è consapevole che i "5K" possono essere indossati esclusivamente nel rispetto della normativa italiana vigente. Ad ogni credente è assicurata la piena autodeterminazione sia nel momento di ingresso nella comunità, sia in uscita nel rispetto del diritto di libertà religiosa di ciascuno così come delineato nella costituzione italiana.

Il sikhismo si fonda su tre valori fondamentali:

- 1) la preghiera;
- 2) il lavoro;
- 3) la condivisione come partecipazione solidale con gli altri dei propri averi.

Tali valori si esplicano nella vita del credente, nella sua dimensione individuale e collettiva. A tal fine, riveste importanza centrale il luogo di culto ("Gurdwara") dove si svolgono riti volti a segnare i passaggi della vita (nascita, matrimonio, morte) alla presenza del Libro sacro, lo Sri Guru Granth Sahib Ji. Accanto alla celebrazione dei riti e delle preghiere, si provvede alla preparazione di pasti e si procede con l'offerta di cibo vegetariano per tutte le persone bisognose, indipendentemente dal loro status sociale, origine, genere, appartenenza religiosa.

Statuto

Art. 1 - È costituita una associazione di centri sikh italiani denominata Unione Sikh Italia - USI, con sede legale in Via Amerigo Vespucci 37, Novellara (RE).

Art. 2 - L'USI, ente di religione e di culto, con attività anche culturali ed assistenziali, si propone di sostenere la religione sikh in Italia nel rispetto di tutte le tradizioni della dottrina sikh e delle norme e dei principi dell'ordinamento della Repubblica italiana. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Art. 3 - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - USI ha le seguenti finalità:

- promuovere e organizzare il culto sikh, la conoscenza e la pratica dei suoi insegnamenti;
- riunire, assistere e rappresentare i diversi gruppi sikh italiani aderenti di fronte all'Autorità e ai terzi;
- contribuire alla diffusione degli insegnamenti e delle pratiche dello Sri Guru Granth Sahib ji così come definito negli insegnamenti del Sri Guru Gobind Singh ji, in particolare con azioni di sostegno, incoraggiamento e coordinamento delle iniziative dei diversi gruppi nella comune appartenenza al popolo dei credenti sikh (Khalsa);
- sviluppare la collaborazione fra i gruppi sikh sul

territorio italiano;

- favorire il dialogo con le altre comunità religiose sul territorio italiano su argomenti di interesse comune, del dialogo interreligioso, della convivenza civile e della cittadinanza attiva;

- favorire lo svolgimento di attività sociali nei confronti delle comunità territoriali di riferimento;

- coltivare i rapporti con le associazioni sikh in Europa e nel mondo;

- gestire o promuovere attività didattiche sulla religione sikh nel contesto di programmi educativi e formativi.

In relazione ai centri sikh presenti sul territorio e membri di USI, l'associazione nomina i ministri di culto, svolgendo una funzione di coordinamento e supervisione in relazione ai requisiti necessari per la designazione dei ministri di culto di cui al successivo art. 7. A tal fine, il registro dei ministri di culto designati dai vari Centri sikh e nominati da USI è depositato presso la sede di USI.

Art. 5 - Nella religione sikh il culto è professato all'interno del Gurdwara (luogo di culto) - a cui possono accedere i fedeli, membri della khalsa, a capo coperto e senza scarpe, senza distinzione di classe sociale - per l'adorazione dell'unico Dio i cui insegnamenti sono contenuti nel libro sacro Sri Guru Granth Sahib Ji. Il luogo di culto è uno spazio accessibile a chiunque voglia conoscere la cultura e la religione sikh che vede nella preghiera, nel lavoro e nella condivisione sostenibile delle ricchezze tre valori fondamentali. All'interno del Gurdwara vengono anche celebrate le festività della religione sikh e i riti ad esse connesse.

Le principali festività sikh sono legate alla memoria dei guru. In particolare il 13 aprile Vaisakhi o Baisakhi, Festa del nuovo anno Sikh, si commemora anche la fondazione della Khalsa da parte del decimo Guru (Guru Gobind Singh) nel 1699.

Art. 6 - Le attività di culto consistono nella venerazione dello Sri Guri Granth Sahib Ji, nelle preghiere e nei canti rituali. Comprendono altresì il rito di ingresso formale nella comunità ("Amrit Sanchar") e tutte le altre cerimonie rituali previste dalla tradizione sikh.

Art. 7 - Le attività di culto sono presiedute da ministri (detti granthi) nominati da USI e designati dai singoli Centri sikh sulla base della loro integrità morale, della loro conoscenza dei principi della religione e della loro dedizione alla pratica di fede. Le nomine a ministri di culto sono registrate nel registro conservato presso la sede centrale di USI. I ministri di culto sono preposti alla lettura del Sri Guru Granth Sahib Ji e alla guida delle preghiere giornaliere che si svolgono nel Gurdwara. Inoltre, presiedono i riti di nascita, matrimonio e morte e sono responsabili per la guida morale della comunità. Il

matrimonio celebrato da un ministro di culto sikh, la cui nomina abbia ottenuto l'approvazione governativa, potrà acquistare effetti civili.

Art.8 - Possono essere associati a USI i Centri, gli Istituti e le altre associazioni o gruppi impegnati istituzionalmente nell'insegnamento, nel culto e nella diffusione della religione sikh come definito nella tradizione a cui ci si riferisce in premessa, a condizione che siano regolarmente costituiti e funzionanti nel territorio italiano e che non abbiano scopo di lucro (d'ora in avanti "Centri").

Soci fondatori possono essere anche persone fisiche.

Hanno manifestato la volontà di aderire a USI i seguenti enti:

1. ASS. GURDWARA SRI GURU NANAK PARKASH, con sede in Fiorenzuola D'Arda
2. ASS. SIKHISMO ITALIA, con sede in Castelgomberto
3. ASS.GURDWARA SINGH SABHA, con sede in Locri
4. ASS.GURDWARASINGH SABHA TEMPIO SIKH, con sede in Novellara
5. ASS. GURDWARA BABA LAKHI SHAH VANJARA SIKH CENTRE, con sede in Pontecurone
6. ASS.INDIAN SIKH GURDWARA SINGH SABHA, con sede in Lecce
7. ASSOCIAZIONE BENESSERE SIKH APS, con sede in Correggio
8. ASSOCIAZIONE CULTURALE SIKH, con sede in Foggia
9. ASSOCIAZIONE GURDWARA SINGH SABHA SAHIB TER, con sede in Terni
10. ASSOCIAZIONE GURDWARA SINGH SABHA SAN VITO, con sede in Terracina
11. ASSOCIAZIONE RELIGIOSA G.R. SNC PARMA, con sede in Parma
12. ASSOCIAZIONE RELIGIOSA SPORTIVA GURDWARA SINGH SABHA APRILIA A.S.D, con sede in Aprilia
13. BABA DEEP SINGH JI GATKA ACADEMY, con sede in Brescia
14. BABA JORAWAR SINGH JI BABA FATEH SINGH JI SEWA SOCIETY, con sede in Lonigo
15. GOBIND MARG CHARITABLE TRUST, con sede in Parma
16. GURDWARA AREZZO, con sede in Arezzo
17. GURDWARA COMUNITA' INDIANA LAZIO, con sede in Roma
18. GURDWARA GURU NANAK DARBAR, con sede in Roma
19. GURDWARA KALGIDHAR SINGH SABHA, con sede in Castiglione delle Stiviere
20. GURDWARA KALGINDHAR SAHIB, con sede in Brivio
21. GURDWARA MATA SAHIB KAUR, con sede in Covo
22. GURDWARA SANGAT SABHA TOSCANA, con sede in Terranova Bracciolini
23. GURDWARA SHRI GURU NANAK DEV JI, con sede in Alife
24. GURDWARA SINGH SABHA CORTINOVA, con sede in Bergamo
25. GURDWARA SINGH SABHA PONTINIA, con sede in Latina
26. GURDWARA SINGH SABHA SHAEEDA, con sede in Casalmaggiore
27. GURDWARA SINGH SABHA TEMPIO SIKH, con sede in Cancellone ed Arnone

28. GURDWARA SINGH SABHA, con sede in Bari
29. GURDWARA SINGH SABHA, con sede in Rivalta sul Mincio-Rodigo
30. GURDWARA SINGH SABHA, con sede in Terracina
31. GURUDUARA SHIRI GURU HARKRISHAN SAHIB, con sede in Condofuri
32. GURDWARA GURU NANAK DEV JI, con sede in Pasiano di Pordenone
33. GURDWARA GURU NANAK MARCHE, con sede in Fermo
34. GURDWARA SANGAT SABAH TEMPIO SIKH, con sede in Battipaglia
35. GURDWARA SHAHEED BABA DEEP SINGH JI DAMDAMI TAKSAL, con sede in Casalmorano
36. GURDWARA SHRI GURU HARGOBIND SAHIB JI ONLUS, con sede in Leno
37. GURDWARA SHRI GURU NANAK DARWAR ROMA, con sede in Roma
38. GURDWARA SHRI GURU NANAK DEV SAHIB JI, con sede in Reggio Calabria
39. GURDWARA SHRI GURU RAVIDAS JI MAHARAJ, con sede in Cappella de' Picenardi
40. GURDWARA SHRI SADH SANGAT SAHIB, con sede in Ormelle
41. GURDWARA SHRI SINGH SABHA FONDI, con sede in Fondi
42. GURDWARA SIKH SANGAT DARBAR, con sede in Bonferraro di Sorga
43. GURDWARA SINGH SABHA CISTERNA DI LATINA, con sede in Cisterna di Latina
44. GURDWARA SINGH SABHA FABRIANO-JESI, con sede in Fabriano
45. GURDWARA SRI GURU SINGH SABHA, con sede in Castelgomberto
46. GURU NANAK DARBAR SIKH TEMPLE, con sede in Castelfranco Emilia
47. KHALSA SIKH SOCIETY, con sede in Martignana di Po
48. SAHIBJADA AJIT SINGH JUZAR SINGH GATKA ACADEMY, con sede in Bagnolo Mella
49. SHRI GURDWARA DARBAR ROMA, con sede in Roma
50. SHRI GURU NANAK DARBAR PRESTINA, con sede in Roma
51. SHRI GURU NANAK NIWAS, con sede in Arezzo
52. SHRI GURU RAVIDAS DHAM, con sede in Bergamo
53. SHRI GURU RAVIDASS DARBAR, con sede in Velletri
54. SHRI GURU RAVIDASS DHAM BERGAMO ITALY, con sede in Bergamo
55. SHRI GURU RAVIDASS TEMPLE SOCIETY, con sede in Bagnolo di Nogaro e Rocca
56. SIKH WELFARE ASSOCIAZIONE ONLUS, con sede in Pasiano di Pordenone
57. SIKHI SEWA SOCIETY, con sede in Novellara.

Art. 9 - Si diventa enti associati a USI presentando domanda al Presidente; la domanda deve documentare l'attività svolta e l'organizzazione interna; sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza. Potranno divenire membri di USI solo quegli enti che saranno in possesso di uno

statuto conforme ai principi della legislazione italiana.

Art. 10 - La qualifica di ente associato a USI si può perdere, oltre che nel caso di scioglimento dell'associazione, per recesso volontario oppure per esclusione che può essere deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, sentiti gli enti, se sono venute a mancare le condizioni di ammissibilità indicate nell'art. 8 e soprattutto per comportamenti incompatibili con l'etica sikh o comunque contrari agli insegnamenti richiamati in premessa. Avverso tale provvedimento, l'ente escluso ha diritto di audizione presso l'Assemblea sociale, fermo restando il diritto dell'associato di ricorrere all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 24, comma 3, c.c..

Art. 11 - Ogni Centro ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero dei suoi aderenti.

Art.12 - Ogni Centro aderente conserva la propria autonomia, anche patrimoniale, nei confronti dell'associazione stessa, assumendosi la piena responsabilità nella propria gestione amministrativa e finanziaria. Presso ogni Centro è predisposto un apposito registro dei membri, che sono accolti avendo riguardo che ogni credente, in piena libertà, abbia compiuto un adeguato percorso di formazione spirituale per entrare nella comunità.

Art. 13 - USI persegue le proprie finalità mediante la collaborazione tra i centri aderenti, le quote associative e le contribuzioni volontarie, nonché con i proventi del patrimonio. Il patrimonio di USI è costituito:

- dalla partecipazione alle quote di entrate fiscali eventualmente assegnate dallo Stato;
- dalle contribuzioni versate annualmente dagli associati, nella misura stabilita dall'Assemblea;
- da donazioni e lasciti;
- da altre eventuali offerte anche di terzi, purché siano utili per realizzare in piena autonomia i programmi dell'associazione.

Le entrate dell'Unione necessarie alle attività istituzionali sono garantite dalla contribuzione dei singoli centri aderenti nell'ammontare previsto dal Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

Ogni fedele sikh ha, infatti, il dovere di sovvenire alle necessità dell'organizzazione di cui è parte secondo le proprie sostanze nell'applicazione del principio della decima. La gestione amministrativa ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e si basa su bilanci proposti dal Consiglio e approvati dall'Assemblea.

Art. 14 - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,

- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 15 - L'Assemblea è composta dai rappresentanti regolarmente designati dai Centri associati ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno - entro il 30 (trenta) aprile - per l'approvazione dei bilanci e dei programmi di lavoro.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a cura del Presidente ai Centri associati mediante lettera raccomandata a/r, e-mail con avviso di lettura, fax o PEC o tramite consegna a mano, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15bis - Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio;
- b) esaminare la relazione annuale presentata dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo;
- d) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) audire l'ente associato raggiunto dal provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo a norma dell'art. 20;
- g) deliberare, in seduta straordinaria, sullo scioglimento dell'ente e sulla devoluzione del patrimonio, secondo quanto espresso all'art. 21.

Art. 16 - L'Assemblea elegge, fra i propri componenti, per un triennio, il Consiglio Direttivo di sette persone per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. L'elezione deve assicurare un'adeguata rappresentanza delle diverse tradizioni, adottando a tale scopo le più opportune procedure. I Consiglieri, ad eccezione di quelli nominati in sede di atto costitutivo, devono essere membri di Centri aderenti all'associazione.

Art. 17 - L'Assemblea eleggerà un Collegio dei Revisori dei Conti di tre membri, in carica per un triennio.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci

annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 18 - Il Consiglio nomina fra propri componenti un Presidente e un Vice-presidente. Il Presidente - che deve essere cittadino italiano ed avere il domicilio nello Stato - ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno, e il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri; può essere rieletto per non più di due trienni consecutivi per assicurare la rotazione nella rappresentanza. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni secondo il criterio della maggioranza dei membri. La convocazione del Consiglio avviene a cura del Presidente, che la effettua a mezzo di comunicazione scritta che garantisca la ricezione dell'invito a partecipare, contenente l'indicazione di luogo, data e ora della riunione nonché dell'ordine dei lavori. La comunicazione è effettuata anche mediante strumenti elettronici che garantiscono l'avvenuta ricezione da parte dei membri, quali PEC, posta elettronica ordinaria con avviso di lettura, fax. Le riunioni possono essere svolte anche in modalità di videoconferenza, con la comunicazione della piattaforma utilizzata e dell'orario di inizio dei lavori.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenuto nel programma generale approvato dal Congresso nazionale e dalle più puntuali indicazioni ricevute dall'Assemblea. Predispone il bilancio per l'approvazione da parte dell'Assemblea. Ferma restando l'autonomia dei Centri, il Consiglio coordina le attività di interesse comune e ne promuove la realizzazione. Il Consiglio direttivo redige una relazione annuale sulle attività dell'associazione da sottoporre all'Assemblea e una relazione triennale sulle attività generali svolte dall'associazione, da sottoporre alla discussione del Congresso nazionale.

Art. 18bis - Ogni triennio, in coincidenza del rinnovo delle cariche sociali ad opera dell'Assemblea, viene convocato il Congresso nazionale.

Il Congresso nazionale:

- a) esamina e discute sulle attività svolte dall'associazione nel triennio sulla base di una relazione presentata dal Consiglio, formulando raccomandazioni, osservazioni, proposte;
- b) esamina e discute temi e problemi di carattere generale riguardanti la religione sikh;
- c) esamina e discute temi e problemi spirituali, sociali, etici e di attualità in Italia e nel mondo;

d) promuove l'incontro e lo scambio con le altre religioni nell'ambito delle attività di dialogo interreligioso;
e) delibera gli indirizzi generali ai quali si dovranno ispirare le decisioni e le attività dell'Assemblea e del Consiglio nei successivi tre anni.

Il Congresso nazionale si compone di una rappresentanza pari a:

- a) un delegato ogni 50 (cinquanta) membri effettivi per ogni Centro;
- b) un ulteriore delegato ogni 75 (settantacinque) membri effettivi per ogni Centro;
- c) un ulteriore delegato ogni 100 (cento) membri effettivi per ogni Centro;
- d) un ulteriore delegato ogni 150 (centocinquanta) membri effettivi per ogni Centro;
- e) un ulteriore delegato ogni 200 (duecento) membri effettivi per ogni Centro.

Ad ogni Centro può spettare un numero massimo di 5 delegati.

La convocazione del Congresso nazionale è effettuata dal Presidente dell'associazione che invia comunicazione ai centri locali mediante lettera raccomandata a/r, e-mail con avviso di lettura, fax o PEC o tramite consegna a mano almeno 90 (novanta) giorni prima della data fissata, indicando luogo, data e programma dei lavori.

Il Congresso nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti. Il Congresso nazionale elegge al suo interno un seggio composto da un presidente, un vicepresidente, un segretario.

Le deliberazioni del Congresso nazionale sono valide quando riportino la maggioranza dei votanti.

Art. 19 - Le attività di presidente e di Consigliere sono a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive.

Art. 20 - Il presente Statuto può essere modificato solo con decisione esplicita dell'Assemblea, approvata con la maggioranza dei due terzi. Le eventuali modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sono comunicate all'Autorità; esse divengono effettive solo dopo espressa approvazione da parte di quest'ultima e indi registrate nel pubblico registro delle persone giuridiche. I mutamenti di carattere sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza dell'associazione sono comunicati all'Autorità che provvede ai sensi di legge.

Art. 21 - Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei propri associati.

Il patrimonio restante sarà devoluto ad altra associazione o fondazione in Italia avente scopi analoghi. Allo scopo, con lo stesso atto con cui lo scioglimento è deliberato, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori.

Art. 22 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e tutte le norme in materia di enti religiosi e di culto.

FIRMATO:

SINGH BALJINDER

SINGH HARWINDER

SINGH HARWINDER

IQBAL SINGH

SINGH KULWINDER

SINGH RAGHWINDER

SINGH SATNAM

SINGH DAVINDER

BAJWA SATWINDER SINGH

SINGH AMANDIP KAUR

BAJWA ANILJIT KAUR

MADDALENA MARCHIOL (Impronta del Sigillo)